



COMUNE DI PATERNÒ
PROVINCIA DI CATANIA
ASSESSORATO SERVIZI ALLA PERSONA E P.I. – SETTORE II

SI AVVISA

La cittadinanza che, ai sensi dell'art. 65, comma 4, delle leggi nn. 448/98, 144/99 e 388/2000 e segg.,:

*- l'istanza per ottenere l'ASSEGNO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI per l'anno 2013, va presentata dalla **DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO AL 31 GENNAIO 2014.***

*- l'istanza per ottenere l'ASSEGNO DI MATERNITÀ per l'anno 2013, va presentata **ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI MESI 6 DALLA NASCITA DEL FIGLIO/A.***

*a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2013, se spettante nella misura intera, è pari a **Euro 139,49**; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti è pari a **Euro 25.108,71** (Per nuclei familiari con diversa composizione il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal D.lgs. n.109/98 – rif.comma 1, art.65, Legge n..448/1998);*

*b) L'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 della Legge 26 marzo 2001 n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2013, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a **Euro 334,53**; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a **Euro 34.873,24.***

c) hanno diritto a presentare le superiori istanze di cui alle lettere a) e b) tutti i cittadini italiani o comunitari e extracomunitari residenti nel Comune di Paternò ed in possesso dei requisiti di soggiorno e in regola con le norme delle leggi sulla immigrazione di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7

- 1) al fine della concessione dell'**assegno al nucleo familiare** con almeno tre figli minori, il richiedente deve essere cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato (art. 80, comma 5, della legge n. 388/00) ovvero cittadino straniero in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria (art. 27 del D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, v. anche circ. n. 9/2010). ;
- 2) Ai fini della concessione dell'**assegno di maternità** di base concesso dai Comuni (art.74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 già art.66 L.448/1998 – D.P.C.M. 452/2000, artt.10 e ss.) la richiedente deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:
- 3) essere cittadina italiana o comunitaria;
- 4) essere cittadina non comunitaria residente in Italia in possesso della carta di soggiorno di cui all'art.9 del D.lgs 25 luglio 1998, n.286, oggi sostituita dal “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” (art.1 del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n.3);
- 5) essere cittadina non comunitaria ma in possesso della “carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea”;
- 6) essere cittadina in possesso della “carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro” (artt. 10 e 17 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n.30);
- 7) essere cittadina straniera in possesso dello status di rifugiato politico (art.27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n.251).

Il diritto all'assegno per il nucleo familiare è valido se nel nucleo familiare vi è la presenza di almeno tre figli minori che siano figli propri o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo; **il diritto cessa** qualora i requisiti di cui sopra, cioè la composizione del nucleo familiare viene a mancare uno dei tre figli minori o uno dei minori sia in affidamento presso terzi ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 184 del 1983;

Il diritto all'assegno di maternità è valido se la domanda è presentata nel comune di ultima residenza nel termine perentorio di **mesi 6 (mesi sei)** a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento (cioè entro un anno dalla data del parto o di ingresso del minore nella famiglia anagrafica).

La domanda per accedere al beneficio dell'assegno di maternità può essere presentata:

- **dal padre** in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto; che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi. **(Con questi requisiti l'assegno spetta al padre, la domanda va presentata al Comune di**

residenza entro sei mesi dalla scadenza del termine concesso alla madre cioè entro un anno dalla data della nascita del figlio);

O dall'affidatario preadottivo, dall'adottante coniugato;

O dall'adottante non coniugato (secondo le norme vigenti art. 2, L. 184 del 1983).

Alle istanze dovranno essere allegati i seguenti documenti:

Copia dell'ultimo Mod. ISEE valido alla data di presentazione dell'istanza, (in presenza di invalidi civili, di guerra etc, copia dell'invalidità superiore al 66% giusta L. 104 del 05/02/1992 – art. 3 comma 3 etc);

Fotocopia documento di identità non scaduto;

Autocertificazione dello Stato di famiglia con relazione di parentela;

Estratto atto di nascita con paternità e maternità del figlio/a (**solo per assegno Maternità**);

Copie delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui ai punti **1-2-3-4-5-6-7** del presente avviso;

Le domande pervenute non complete della documentazione richiesta o pervenute fuori termine verranno archiviate.

I cittadini interessati, possono richiedere i modelli di domanda e informazioni, presso lo Sportello del Segretariato Sociale – Unità Operativa Servizi Sociali, 2° piano, del palazzo Municipale, tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. (Tel. 095/7970376).

Dalla Residenza Municipale, li

**L' ASSESSORE II SETTORE –
SERVIZI ALLA PERSONA E P.I.
FILIPPO LOMBARDO**

**IL SINDACO
MAURO MANGANO**